

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 892-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BOCO)

Comunicata alla Presidenza il 5 novembre 1996

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Re-
gno di Norvegia per ricerche nell'Artico, fatto a Tromsø
il 1° dicembre 1994

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica
col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
e col Ministro dell'ambiente

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	5
- della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia ha per oggetto l'intensificazione della cooperazione tra i due paesi nell'ambito della ricerca scientifica e tecnologica.

Le finalità del *Memorandum* sono riconducibili alla comune volontà dei due paesi di ridare slancio a un rapporto di cooperazione bilaterale che consenta di indirizzare attività oggi frammentate verso obiettivi chiari e precisi, allargando la collaborazione ad altri settori quali la biologia, la geologia e la geofisica.

È inoltre specifico interesse dell'Italia, non solo sotto il profilo puramente scientifico, ma anche di politica della ricerca tecnologica e della presenza internazionale del nostro paese, travasare nella regione artica le esperienze fatte dalle istituzioni scientifiche italiane in Antartide, nonchè favorire la presenza dell'Italia in una regione, come quella di Barents, che appare sempre più importante per sviluppi scientifici, ambientali ed economici.

Forme di collaborazione scientifica italo-norvegese sono già in atto attraverso le ricerche congiunte nelle regioni polari di esperti del CNR (Consiglio nazionale delle ricerche) e dell'Istituto norvegese per l'inquinamento atmosferico (NILU) nell'ambito del programma EMEP (*European Monitoring of Environmental Pollutants*) della Commissione per l'Europa dell'ONU. Sono in corso da tempo trattative tra lo stesso CNR e la *King's Bay Kull Company*, l'ente che gestisce i servizi nelle isole Svalbard, per l'affitto di una base permanente a Ny-Alesund che potrebbe, fra l'altro, servire agli studi di altre istituzioni italiane interessate ai problemi dell'inquinamento globale e dell'ambiente artico. Centri di studio e di ricerca italiani e norvegesi partecipano inol-

tre a ventisette progetti nel quadro del programma EUREKA.

La ratifica del *Memorandum* avrebbe inoltre effetti positivi per la presenza italiana nella collaborazione euro-artica di Barents che comprende le regioni settentrionali di Norvegia, Svezia, Finlandia e quelle nordoccidentali della Russia e interessa, oltre ai settori della ricerca scientifica e sull'ambiente, anche quelli degli idrocarburi e delle infrastrutture. Dal dicembre dello scorso anno l'Italia partecipa, a titolo di osservatore, ai lavori del Consiglio euro-artico di Barents.

Infine, l'elaborazione di un programma scientifico per l'Artide, a fianco del programma già avviato sull'Antartide, favorirebbe l'ingresso italiano nel Comitato internazionale delle scienze dell'Artide (*International Artic Science Committee*), destinato ad evolversi in una struttura internazionale analoga al sistema del Trattato antartico.

Sul piano del diritto internazionale il *Memorandum* trova base nell'Accordo culturale tra Italia e Norvegia, firmato il 15 giugno 1955, cui è data attuazione per le attività da realizzare negli anni 1994-1997 con il programma esecutivo firmato a Roma il 10 giugno 1994.

Il compito di eseguire gli obiettivi del *Memorandum* è demandato dall'articolo 1 dello stesso alle istituzioni indicate nell'articolo 2 (per la Parte italiana, il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente e l'Istituto nazionale di geofisica, per la Parte norvegese, il Consiglio delle ricerche e l'Istituto polare). Si specifica che gli oneri relativi graveranno sui bilanci di tali enti che parteciperanno ai programmi di ricerca congiunti e designeranno i ricercatori.

Per la definizione dei programmi si prevede invece (art. 1) l'istituzione di un gruppo di lavoro di dieci persone (cinque per

Parte), con carattere consultivo, dato che deve riferire ai rispettivi competenti organi istituzionali.

A fronte di ciò, sono previsti oneri a carico dello Stato: 19 milioni di lire a decorrere dal 1996 e per ciascuno dei bienni successivi. Tale esborso dovrebbe consentire l'invio,

negli anni in questione, di cinque funzionari ad Oslo. Al parere favorevole del relatore, fa riscontro quello della Commissione che si è espressa all'unanimità a favore dell'approvazione del disegno di legge.

Boco, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASQUALI)

sul disegno di legge

15 ottobre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: VEGAS)

sul disegno di legge

17 ottobre 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta, segnalando che l'approvazione definitiva del disegno di legge deve avvenire dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 1997.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per ricerche nell'Artico, fatto a Tromsø il 1° dicembre 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del *Memorandum* stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1996-1998, valutato in lire 19 milioni annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.